

Credito d'imposta per titolari di impianti pubblicitari

L'articolo 67-bis, D.L. n. 73/2021 (c.d. "Decreto Sostegni-bis"), ha introdotto un credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari in misura proporzionale all'importo dovuto, per il 2021, a titolo di canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi.

L'Agenzia delle Entrate con Provvedimento 29 ottobre 2021, ha:

- stabilito i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dell'agevolazione;
- approvato il modello di "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari", con le relative istruzioni per la compilazione.

L'art. 67-bis, D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni-bis") ha introdotto, per il 2021, [un credito d'imposta a favore dei titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti privati](#), con l'obiettivo di incentivare la ripresa del mercato della pubblicità realizzata in aree pubbliche o aperte al pubblico in seguito agli effetti negativi connessi alla pandemia da Covid-19.

Con il recente Provvedimento 29 ottobre 2021, l'Agenzia delle Entrate ha definito i criteri e le modalità attuative per la fruizione di tale credito d'imposta ed ha altresì approvato il modello di "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari", con le relative istruzioni per la compilazione. Tale modello va inviato esclusivamente con modalità telematiche dal 10 febbraio 2022 fino al 10 marzo 2022.

Ai sensi dell'art. 67-bis, comma 1, D.L. 25 maggio 2021 n. 73, l'agevolazione spetta ai titolari di:

- impianti pubblicitari privati
- impianti pubblicitari concessi a soggetti privati.

Gli impianti pubblicitari in possesso dei soggetti sopra indicati devono essere destinati:

alle affissioni di manifesti

ad analoghe installazioni pubblicitarie di natura commerciale.

Tali impianti pubblicitari possono prevedere l'utilizzo di pannelli luminosi nonché la proiezione d'immagini, purché siano diversi dalle insegne di esercizio definite dall'art. 47, comma 1, del Regolamento di cui al D.P.R. n. 495/1992. In base a quanto precisato da tale ultimo articolo:

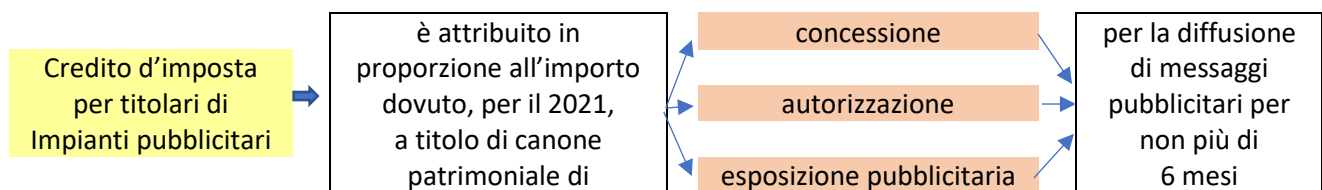
"È da considerare "insegna" la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da un simbolo o da un marchio realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività a cui si riferisce nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta."

Calcolo del credito d'imposta spettante

Come previsto dal citato art. 67-bis, l'agevolazione è riconosciuta al beneficiario in misura proporzionale all'importo dovuto, per il 2021, a titolo di canone patrimoniale, disciplinato all'art. 1, commi 816 e seguenti, L. n. 160/2019, di:

- concessione;
- autorizzazione;
- esposizione pubblicitaria;

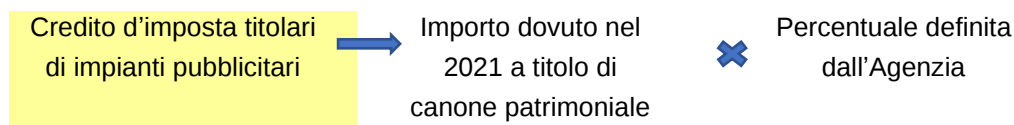
per la diffusione di messaggi pubblicitari per un periodo non superiore a sei mesi. Il credito è riconosciuto nel limite dei fondi stanziati pari a € 20 milioni.



CRITERI PER IL CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA

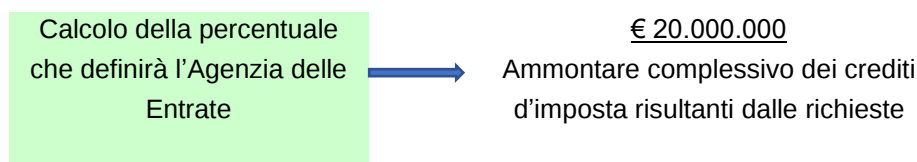
Ai fini del rispetto del limite di spesa massimo, nel Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate 29 ottobre 2021, al paragrafo 4, sono indicati i criteri per il calcolo dell'ammontare del credito d'imposta spettante.

Il documento di prassi precisa che il credito d'imposta, come sopra indicato, spetta per l'importo dovuto nel 2021 a titolo di canone patrimoniale, moltiplicato per la percentuale che sarà resa nota dall'Agenzia delle Entrate, mediante Provvedimento del Direttore, entro il 21 marzo 2022.



Tale percentuale è individuata attraverso il rapporto fra il limite massimo di spesa dei fondi previsti, pari a € 20milioni, e l'importo complessivo del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni presentate.

Qualora l'importo complessivo del credito d'imposta risultante dalle comunicazioni sia inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100%.



Se l'importo calcolato con i criteri descritti in precedenza, sommato ad altri eventuali misure di aiuto riconosciute ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE agli aiuti "de minimis", supera le soglie massime previste, è necessario procedere alla rideterminazione del credito d'imposta ai fini del rispetto di tali soglie

Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta

In allegato al Provvedimento 29 ottobre 2021, contenente le modalità di attuazione dell'art. 67-bis, comma 1, D.L. n. 73/2021, è stato approvato il modello di "Comunicazione per la fruizione del credito d'imposta in favore dei titolari di impianti pubblicitari", disponibile, assieme alle relative istruzioni.

Il modello di comunicazione si compone di due facciate. Nella prima parte è necessario:

- indicare il codice fiscale del beneficiario e del rappresentante firmatario della comunicazione;
- inserire l'importo del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria per il 2021;
- in caso di rinuncia al credito d'imposta indicato in una precedente comunicazione, barrare la relativa casella;
- apporre la sottoscrizione del beneficiario/rappresentante e la data;
- apporre la sottoscrizione del soggetto incaricato per la presentazione ai fini dell'impegno alla presentazione telematica.

La seconda parte denominata "Quadro A - Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia", va compilata esclusivamente qualora l'importo del credito d'imposta richiesto sia superiore a € 150.000.

MODALITÀ E TERMINI DI INVIO

Dal 10 febbraio 2022 al 10 marzo 2022, i soggetti idonei alla fruizione del credito d'imposta sono tenuti a comunicare all'Agenzia delle Entrate l'importo dovuto a titolo di canone patrimoniale, con lo scopo di permettere l'individuazione, mediante il calcolo illustrato in precedenza, della quota concretamente spettante in rapporto alle risorse stanziate.

L'invio della comunicazione dev'essere effettuato esclusivamente attraverso i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, da parte del contribuente stesso o da un soggetto incaricato della trasmissione di cui all'art. 3, comma 3, D.P.R. n. 322/1998 come, ad esempio, gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro, nonché, a seguito della recente modifica dell'art. 5, comma 14, D.L. n. 146/2021, gli iscritti nel registro dei revisori legali.

Successivamente, entro cinque giorni dall'invio della comunicazione, è rilasciata una ricevuta, messa a disposizione del soggetto che l'ha presentata nell'area riservata del sito dell'Agenzia, che ne attesta:

- la presa in carico o, in alternativa,
- lo scarto, accompagnata dalla relativa motivazione.

Nel medesimo lasso temporale (ossia dal 10 febbraio al 10 marzo 2022) è possibile:

- **Inviare una nuova comunicazione, che sostituirà *in toto* quella precedentemente trasmessa;**
- **avanzare una richiesta di rinuncia integrale al credito d'imposta.**

Il controllo degli adempimenti conseguenti alla gestione della comunicazione è affidato al Centro operativo servizi fiscali di Cagliari.

UTILIZZO DEL CREDITO

Come indicato dal paragrafo 5 del Provvedimento 29 ottobre 2021, il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione, ai sensi dell'art. 17, D.Lgs. n. 241/1997, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate che individua la percentuale necessaria per il calcolo del credito d'imposta spettante, da emanarsi entro il 21 marzo 2022.

Qualora un soggetto invii una comunicazione per cui il credito d'imposta fruibile sia di ammontare superiore ad € 150.000, il credito potrà essere utilizzato solamente in seguito alle verifiche "antimafia" ex D.Lgs. n. 159/2011. Se non sussistono motivi ostativi, l'Agenzia comunica al soggetto l'autorizzazione all'utilizzo del credito d'imposta

È inoltre specificato che, per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta:

- il Modello F24 deve essere inviato esclusivamente attraverso i servizi telematici predisposti dall'Agenzia delle Entrate (in caso contrario l'operazione viene scartata);
- se l'importo del credito utilizzato in compensazione supera l'ammontare massimo calcolato con i criteri precedentemente indicati, anche considerando eventuali fruizioni precedenti, il relativo Modello F24 potrebbe essere scartato.